



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo

OGGETTO: Gara con procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici per la manutenzione degli automezzi in dotazione alla Legione Carabinieri “Toscana”, per l’anno 2019..

INVITO A CONCORRERE con procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Valore presunto senza minimo garantito di € 98.360,00 IVA 22% esclusa (CIG **7808975A05**)

1. DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

L’appalto ha per oggetto fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici per la manutenzione degli automezzi della Legione Carabinieri “Toscana” per l’anno 2019, sotto meglio specificata:

- a. Stazione appaltante:
Comando Legione Carabinieri “Toscana” – Servizio Amministrativo, Via dei Pilastrini n. 54 – 50121-Firenze (FI);
- b. Responsabile del procedimento:
Magg. amm. Luigi Oropallo, Capo Servizio Amministrativo (tel. 055/2065801 – e-mail rgrtsccsa@carabinieri.it, PEC tfi40651@pec.carabinieri.it);
- c. Descrizione della commessa:
La ditta offerente dovrà impegnarsi espressamente ad eseguire la fornitura in oggetto, in base alle norme e condizioni richiamate nel presente disciplinare di gara e nel relativo Capitolato Tecnico (**Allegato A**) e Capitolato Amministrativo (**Allegato B**).
- d. Importo massimo presunto a base di gara:
L’appalto è indetto per assicurare la fornitura di pneumatici normali, termici e M+S all season, in unico lotto, per la manutenzione degli automezzi in uso al Comando Legione Carabinieri “Toscana” e ai Comandi dipendenti secondo le indicazioni e le prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico.
L’importo massimo presunto, senza minimo garantito, è stabilito in € 98.360,00 IVA 22% esclusa.
Gli oneri relativi al presente appalto saranno imputati sui capitoli di bilancio del Ministero della Difesa dell’esercizio finanziario 2019.
- e. Punti di contatto:
Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione per gli aspetti tecnici (tel. 055/2065321) e Servizio Amministrativo per gli aspetti amministrativi (055/2065811).
- f. Rinuncia alla partecipazione:
Le ditte invitate che non intendano partecipare alla gara saranno con la successiva procedura sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) a comunicare al Servizio Amministrativo la rinuncia alla partecipazione (modello in **Allegato C**).

2. CONDIZIONI GENERALI

La fornitura, per tutto quanto non previsto nella presente e nei Capitolati Tecnico ed Amministrativo allegati, sarà eseguito nell’osservanza delle seguenti norme:

- a. L.C.G.S. – R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- b. R.C.G.S. – R.D. 25 maggio 1924, n. 827;
- c. Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;
- d. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- e. art. 25, comma 1, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (“*Legge finanziaria 2006*”)
- f. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- g. Libro III, Titolo I, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (T.U.R.O.M.) approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “*Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità degli Organismi della Difesa*” e s.m.i.;

- h. Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE»” di seguito denominato “**Regolamento**”;
- j. Legge 6 luglio 2012, n. 94;
- k. Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l. D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- m. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- n. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., di seguito denominato “**Codice**”;
- o. “Capitolato Tecnico” di cui al citato allegato A;
- p. “Capitolato Amministrativo” di cui al citato allegato B,

che la Ditta dovrà dichiarare di ben conoscere ed accettare.

Per tutto quanto non specificato e comunque non modificato dall'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura di gara, la commessa di cui trattasi si intende vincolata a tutti i patti, oneri e condizioni contemplati nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, del citato decreto legislativo, nel D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

La ditta partecipando alla gara dichiara di ben conoscere le “Condizioni” per averle lette, esaminate ed accettate in ogni parte.

Tali “Condizioni”, per quanto non allegate alla presente lettera di invito, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

3. RESPONSABILI DELLE FASI PROCEDIMENTALI

Il responsabile della fase procedimentale di affidamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, si identifica nella persona del Magg. amm. Luigi Oropallo, Capo del Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri “Toscana” di Firenze.

4. ONERI PER LA SICUREZZA

Per l'esecuzione della presente commessa non sussistono **rischi “interferenti”** per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza; per cui, allo stato, non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza. Eventuali “interferenze” che dovessero emergere, anche solo localmente, durante la gestione dei vari servizi saranno definite reciprocamente e formalmente tra i soggetti responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione e della ditta.

I **costi per la sicurezza** dovranno essere quantificati dagli operatori economici interessati in sede di presentazione dell'offerta.

5. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesto alle ditte invitate alcun sopralluogo.

6. PREZZO A BASE DI GARA

L'importo massimo presunto stabilito per la seguente procedura di gara per tutte le prestazioni relative alla fornitura di pneumatici per gli automezzi in dotazione ai Reparti del Comando Legione Carabinieri “Toscana”, per l'anno 2019 e meglio specificato nel Capitolato Tecnico, è pari a € **98.360,00** IVA 22% esclusa.

7. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici che saranno invitati alla procedura dovranno far pervenire al Servizio Amministrativo la propria migliore offerta e la documentazione secondo le indicazioni contenute nei successivi articoli 7.1 e 7.2 e con le modalità di cui all'art. 7.3.

7.1 OFFERTA

L'offerta, a pena di nullità, deve essere presentata utilizzando la piattaforma informatica del “*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*” (MEPA) ed essere sottoscritta mediante **firma digitale**:

- per le società commerciali, da chi ha la rappresentanza legale per compiere tale atto;
- per le ditte individuali, dal titolare.

È ammesso che l'offerta sia firmata da altre persone a ciò autorizzate con procura speciale, sempre che il mandante abbia piena facoltà di nominare i suoi procuratori che agiscono in nome e per conto della ditta. Per partecipare alla gara a mezzo procuratori sono ammesse procure sia in forma pubblica sia in forma privata (in quest'ultimo caso la firma del mandante deve essere autenticata); in tali casi l'offerta si intenderà presentata dal mandatario per conto del mandante. Resta inteso che la presentazione dell'offerta sarà considerata come incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nella presente lettera di invito e nei relativi allegati.

Si porta a conoscenza che nei casi previsti dagli artt. 81 ed 89 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato, nessuno può rappresentare più di una persona o ditta concorrente nella stessa gara.

L'offerta dovrà indicare, a pena di nullità, lo **sconto percentuale unico** in cifre, al netto di I.V.A., che codesta ditta è disposta a praticare **sui prezzi posti a base di gara e riportati nell'Allegato A al Capitolato Tecnico**.

Con la presentazione dell'offerta la ditta dichiara altresì di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la gara e di conformarsi a tutto quanto stabilito dai Capitolati Generali d'Oneri, dalle Condizioni amministrative e Condizioni tecniche e da ogni allegato al presente disciplinare di gara.

I prezzi si intendono, altresì, offerti dalla ditta a suo totale rischio e pericolo e, quindi, invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che la stessa non abbia considerato.

I prezzi praticati all'Amministrazione Difesa non potranno in ogni caso essere superiori ai migliori prezzi praticati agli altri clienti ed ai prezzi medi di mercato.

Qualora l'offerta presenti tre o più cifre dopo la virgola, di queste saranno considerate valide solo le prime due.

L'offerta dovrà altresì avere validità incondizionata di 60 (sessanta) giorni: essa costituirà un immediato impegno per la ditta, mentre non sarà vincolante per l'Amministrazione Militare fino alla sottoscrizione della successiva obbligazione commerciale.

7.2 DOCUMENTAZIONE

A corredo dell'offerta, dovranno essere presentati i documenti di seguito elencati:

- a. **copia autentica dell'atto di procura** (solo nel caso di offerte presentate per procura);
- b. copia della **presente lettera di invito/disciplinare di gara**, sottoscritta mediante firma digitale dal Legale Rappresentante della ditta per accettazione incondizionata di quanto in essa previsto;
- c. copia del **Capitolato Tecnico** (Allegato A), sottoscritta mediante firma digitale dal Legale Rappresentante della ditta per accettazione incondizionata di quanto in essa previsto;
- d. copia del **Capitolato Amministrativo** (Allegato B), sottoscritta mediante firma digitale dal Legale Rappresentante della ditta per accettazione incondizionata di quanto in essa previsto;
- e. **autodichiarazione** aggiornata quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'**operatore economico soddisfa le seguenti condizioni**:
 - non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La citata autodichiarazione, resa in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dovrà essere redatta utilizzando il modello di formulario di **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (**Allegato D**).

Per la compilazione della citata autodichiarazione si rimanda alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*”.

Tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente e ad esso dovrà essere allegata altresì copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della ditta;

- f. **patto di integrità (Allegato E)** sottoscritto mediante firma digitale dal Legale Rappresentante della ditta ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- g. dati relativi alla **Tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato F)**, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche;
- h. copia del **PASSOE** ottenuto a seguito della registrazione della ditta al servizio *AVCPASS* reso disponibile sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per ottenere il quale dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (*CIG*) della procedura di affidamento in argomento. La procedura di richiesta del PASSOE deve essere perfezionata sino al rilascio della relativa attestazione da parte del servizio messo a disposizione dall’ANAC.

La predetta documentazione deve essere restituita sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante della ditta utilizzando la piattaforma informatica del MEPA.

In caso di Associazione temporanea d’imprese, di Raggruppamento d’imprese o di G.E.I.E., lo schema (o modello) unico di autocertificazione - Allegato D - dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola ditta. Dovranno ugualmente essere prodotti da ciascuna ditta i documenti di cui alle precedenti lettere e), f) e g). La scrittura privata o procura notarile, in originale o in copia autenticata, dovrà essere allegata da parte della capogruppo alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a. comporta sanzioni penali ex art. 76, D.P.R. n. 445/2000;
- b. costituisce causa d’esclusione a successive gare d’appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, questa Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere a verifiche d’ufficio volte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché quelli relativi al possesso della capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa, richiesti dalla lettera di invito, ai sensi degli articoli 81 e seguenti del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50. In caso di esito negativo della verifica, l’offerente/partecipante alla gara sarà escluso dalla partecipazione alla gara ed il fatto sarà segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’inflizione delle eventuali sanzioni. Con le stesse modalità l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria potrebbero essere assoggettati allo stesso onere, ai sensi degli articoli 81 e seguenti del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile e si intende valida sino al termine stabilito dall’art. 32, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si informa che alla presente procedura di gara si applicherà il **soccorso istruttorio** di cui all’art. 83, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il mancato rispetto dei termini fissati per il soccorso istruttorio comporterà l’esclusione dalla procedura.

7.3 RECAPITO DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE

L’**offerta**, redatta secondo le indicazioni riportate nel precedente art. 7.1, dovrà essere presentata utilizzando **esclusivamente** le funzionalità disponibili sulla piattaforma informatica del MEPA.

I **documenti** di cui al precedente art. 7.2 dovranno essere presentati utilizzando **esclusivamente** le funzionalità disponibili sulla piattaforma del MEPA.

Si richiama l’attenzione sulla predetta particolare procedura da adottare, onde evitare che, per inosservanza di tali cautele da parte dei concorrenti, possa avvenire l’esclusione dell’offerta dalla gara.

7.4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI

Le offerte con tutti i documenti richiesti dovranno saranno trasmessi a questa Stazione Appaltante utilizzando la piattaforma del MEPA **entro l’orario e il giorno** che sarà definito nell’invito alla Richiesta di Offerta (RDO) che sarà lanciata sul MEPA.

Questa Stazione Appaltante non risponderà dei ritardati o mancati recapiti derivanti da disservizi della piattaforma del MEPA o da altri fattori accidentali.

8. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Oltre ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e a quelli già indicati nella presente lettera di invito, non saranno accettate offerte:

- a. presentate con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 7 della presente lettera di invito;
- b. che propongano un aumento del prezzo base di gara;
- c. presentate da ditte che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
- d. sprovviste della firma del legale rappresentante della ditta;
- e. per mezzo di persone da nominare;
- f. in riferimento ad altre offerte;
- g. indeterminate, ovvero indicanti prezzi base diversi da quelli posti in gara;
- h. che conterranno scadenze di validità delle stesse o saranno comunque condizionate;
- i. contenenti riserve;
- j. la cui unica percentuale di ribasso sia riferita a precedente offerta;
- k. che esprimano un ribasso od un miglioramento alle possibili offerte di altri concorrenti;
- l. nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità (Allegato E) sottoscritto ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

9. RAPPORTI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO DI SOCIETÀ

A pena di esclusione, non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, nonché i concorrenti/partecipanti alla gara le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, a seguito di specifico accertamento e sulla base di univoci elementi, ai sensi degli articoli 81 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

10. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE, DESERZIONE

- a. La procedura prevista è la procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comma 2, lettera b). L'aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, la cui offerta risulterà essere quella al prezzo più basso (**maggiore sconto percentuale unico, non anomalo, sui prezzi posti a base di gara – Allegato A del Capitolato Tecnico**) e previa verifica, se necessario, della congruità mediante richiesta delle giustificazioni (art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
L'aggiudicazione sarà dichiarata in favore della ditta che avrà presentato lo sconto unico percentuale più elevato.
Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- b. Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, il Presidente della Commissione per la ricognizione e l'accertamento delle offerte presentate per le gare indette con procedura in economia convocherà la Commissione che si riunirà per:
 - accertare la data e l'orario di consegna delle buste elettroniche contenenti i documenti e le offerte, nonché il numero e l'identità delle ditte partecipanti;
 - procedere all'apertura di ogni busta "elettronica", contenente sia la documentazione amministrativa, sia la documentazione tecnica, sia la documentazione economica, in ordine cronologico in base alla data ed orario di arrivo;
 - aprire, prioritariamente, ogni busta "elettronica" contenente i documenti richiesti dalla lettera di invito e presentati da ciascuna ditta partecipante, per accertarne:
 - o l'esistenza;
 - o la corretta e completa compilazione secondo i "fac-simile" allegati alla presente lettera di invito;
 - aprire le buste "elettroniche" contenenti le offerte accertandone la corretta e completa compilazione secondo i "fac-simile" allegati alla presente lettera di invito;
 - deliberare l'aggiudicazione, sulla base del minor prezzo conformemente all'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta selezionata con il criterio del minor prezzo.

L'aggiudicazione potrà essere:

- immediata, in assenza di offerte anormalmente basse;
- differita, in presenza di offerte anormalmente basse, attesi gli adempimenti, qualora richiesti e necessari, consistenti nell'applicazione dei criteri di individuazione e verifica di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In tal caso, apposita Commissione procederà all'accertamento della congruità o meno delle offerte presentate: il lavoro di tale Commissione si potrà concludere con dichiarazione di congruità o con dichiarazione di non congruità.

In tale attività procedimentale saranno seguiti i parametri e i criteri di valutazione di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Sulla base della dichiarazione di congruità o di non congruità fornita dalla Commissione appositamente nominata (quindi diversa dalla Commissione preposta all'aggiudicazione della presente commessa), il Responsabile del Procedimento riconvocherà la Commissione per la ricognizione e l'accertamento delle offerte presentate per le gare indette con procedura negoziata per comunicare l'esito di detta verifica e proseguire fino all'aggiudicazione definitiva, sempre che non occorra un'ulteriore verifica in contraddittorio con l'impresa o le imprese e dopo l'esito di questo.

L'aggiudicazione definitiva sarà approvata dal Comandante della Legione Carabinieri "Toscana" ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

- Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci, questa Stazione Appaltante procederà **all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.**
- Questa Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di **1 (una) offerta valida** ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- Verificandosi l'evenienza di offerte uguali e queste, ove accettate, si rivelino essere le migliori, si procederà all'perimento di migliororia per la sola offerta economica: la migliore offerente sarà dichiarata aggiudicataria. Ove nessuna delle ditte che abbiano presentato offerte uguali voglia migliorare la propria offerta, la sorte deciderà quale delle medesime debba essere aggiudicataria.
- In caso di aggiudicazione, se la ditta rinunciava a tale aggiudicazione per qualsiasi causa ovvero per fatti concludenti dimostrasse di non voler partecipare alle successive operazioni di gara e sottoporsi agli eventuali oneri da queste derivanti decadrà dall'aggiudicazione e si procederà alla cancellazione della stessa dall'Albo Fornitori di questo Comando, nonché alla segnalazione alle autorità competenti. Verificandosi tale ipotesi, l'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che segue immediatamente nella graduatoria di merito.
- Ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, questa Stazione Appaltante provvederà entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto a comunicare tempestivamente gli esiti di gara a tutte le ditte partecipanti e a pubblicare il relativo avviso sul proprio sito istituzionale e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Servizio Contratti Pubblici.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il controllo, ove richiesto, delle dichiarazioni rese in sede di gara, qualora a carico della ditta o dei suoi titolari saranno individuati elementi o fatti connessi ad infiltrazioni mafiose ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la ditta sarà esclusa dal prosieguo del procedimento di gara e decadrà dall'aggiudicazione. Verificatasi tale evenienza, l'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che segue nella graduatoria di merito.

11. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 81 E SEGUENTI DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

Questa Amministrazione procederà, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti con la presente lettera di invito e con il Capitolato Tecnico, presso la *Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici* (BDNCP) mediante il sistema di verifica denominato **AVCPASS** (*Authority Virtual Company Passport*).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 86 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e della Deliberazione attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPASS*, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – *AVCPASS*) secondo le istruzioni ivi contenute.

La ditta, dopo la registrazione al servizio *AVCPASS*, deve indicare al sistema il CIG della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascia un "*PASSOE*" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per la ditta di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento (art. 7.2, lett. g) della presente lettera di invito), il "*PASSOE*" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa Amministrazione.

12. SPESE RELATIVE ALLA GARA / ONERI FISCALI / CODICE FISCALE

- a. La ditta nel formulare l'offerta deve tener conto di quanto previsto ai seguenti articoli:
- art. 16/bis, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 come da modifica di cui alla Legge 27 dicembre 1975, n. 790 e art.62, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 per le quali le spese di copia, stampa, registro, ecc., e le altre inerenti all'atto negoziale sono a carico della ditta contraente;
 - art. 90, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istruzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto) per il quale sono state abolite imposte e tasse sostitutive dell'I.V.A., che è a carico dell'Amministrazione;
 - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro (ove applicabile);
 - articoli 2, 6, 11, 18, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (obbligo della denuncia e dell'indicazione del numero di codice fiscale);
 - legge 21 novembre 2000, n. 342;
 - art. 96, D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.
- b. La registrazione fiscale dell'atto, obbligatoria nei termini o, diversamente in caso d'uso, sarà effettuata a taxa fissa ad esclusivo carico della ditta, ai sensi dell'art. 16 bis, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

13. STIPULAZIONE DELL'ATTO NEGOZIALE (OBBLIGAZIONE COMMERCIALE)

- a. L'obbligazione commerciale sarà sottoscritta a seguito di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e non oltre il termine di 60 giorni, ex art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il titolare della ditta aggiudicataria dovrà presentarsi presso l'organo stipulante entro 5 giorni (o termine più ampio fissato da questo Comando) dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione per la firma dell'obbligazione commerciale. Decorso inutilmente il termine, la ditta aggiudicataria potrà essere dichiarata decaduta dall'aggiudicazione ed essere penalizzata a mezzo dell'avvio, da parte di questo Ente, dell'esperimento di nuova gara in danno della ditta medesima, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno, salvo l'intrapresa di ogni altra azione legale necessaria per ottenere la rivalsa integrale del danno subito e l'eventuale applicazione dell'art. 68, R.D. n. 827/1924.

A partire dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere ad inviare alla Stazione Appaltante, nel più breve tempo possibile, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che a carico della ditta non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e 76 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Libro II del citato Decreto Legislativo).

La summenzionata autocertificazione dovrà riguardare:

- per le ditte individuali, il titolare e gli eventuali legali rappresentanti;
- per le ditte/società semplici e per le ditte/società in nome collettivo, tutti i soci nonché gli eventuali legali rappresentanti;
- per le ditte/società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari;
- per le ditte/società di capitali anche consortili, ai sensi dell'art. 2615 del Codice Civile, le ditte/società cooperative, i consorzi cooperativi ovvero i consorzi di cui al libro V, titolo X, capitolo II, Sezione II del Codice Civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle ditte/società consortili detengono una partecipazione superiore al 10% e quei soci o consorziati per conto dei quali le ditte/società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- per le ditte estere con sede secondaria nel territorio dello Stato (art. 2506 c.c.), coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

- il direttore tecnico, ove esistente, per tutte le ditte di cui sopra.
- b. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligazione commerciale sarà stipulata, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per questa stazione appaltante.
Per la piena validità dell'atto, la stazione appaltante impiegherà in modo esclusivo la firma digitale. La ditta aggiudicataria impiegherà, parimenti, la firma digitale qualora ne sia in possesso o, in alternativa, la firma del contraente sarà acquisita in modalità analogica con successiva acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, a similitudine di quanto indicato dall'art. 52 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".
- c. All'atto della firma, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10% del valore della stipulanda obbligazione commerciale.

14. VALORE E DURATA DELL'ATTO NEGOZIALE (OBBLIGAZIONE COMMERCIALE)

L'importo massimo presunto dell'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura di gara è di € **98.360,00** IVA 22% esclusa.

Tale importo non è vincolante per l'Amministrazione Difesa la quale, a seconda delle reali necessità che si manifestino durante il corso dell'appalto, si riserva la facoltà di diminuire o di aumentare il valore dell'appalto stesso.

L'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura diverrà esecutiva dalla data di stipula o dalla data, se diversa, che sarà indicata sull'obbligazione stessa e avrà validità sino a tutto il 31 dicembre 2019.

15. ESECUZIONE E CONDIZIONI

Si rimanda al Capitolato Tecnico (Allegato A) incluso alla presente lettera di invito.

16. GARANZIA DEFINITIVA

In aderenza al parere n. AG 41/2011 del 08/03/2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la partecipazione alla presente procedura di selezione non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10% del valore della stipulanda obbligazione commerciale.

La cauzione può essere costituita, a scelta della ditta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tale garanzia dovrà contenere esplicita dichiarazione che rimarrà valida ed efficace dalla data di stipulazione dell'atto negoziale fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e prevedere l'esplicita rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- riduzione del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- riduzione del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente alinea, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001;
- riduzione del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti alinea, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto dell'appalto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti alinea, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La cauzione sarà svincolata, su richiesta della ditta, dopo l'adempimento da parte della stessa di tutti gli obblighi negoziali e previo rilascio di apposita dichiarazione di non aver nulla a pretendere in merito all'eseguita prestazione negoziale per l'intera durata di essa.

17. PAGAMENTI

- a. La ditta, per l'esecuzione della fornitura oggetto di gara emetterà fattura elettronica ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e provvederà ad inviarla al Comando Legione Carabinieri "Toscana" – Servizio Amministrativo tramite il *Sistema di Interscambio SdI* - <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm>, con espresso riferimento all'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura di gara (Codice Unico Ufficio **CUU 9JDOKZ**). In tale documento saranno riportati analiticamente i materiali forniti.

Le fatture dovranno contenere un espresso riferimento all'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura di gara ed al relativo ordinativo di spesa. In tale documento saranno riportati i dati complessivi degli oneri per materiali fatturabili, tenendo presente di fatturare i pezzi di ricambio, con la relativa percentuale di sconto indicata in offerta.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, recante "*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180*", il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione a favore della ditta nel termine di **30 giorni** dalla dichiarazione di buona esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione, a mezzo di bonifico postale a favore del conto corrente indicato in fattura.

L'**I.V.A.**, qualora dovuta, è a carico dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. A tale imposta sarà applicato il meccanismo della *scissione dei pagamenti* introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'articolo 17-ter.

- b. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, *la Società dovrà comunicare a questo Ente gli estremi identificativi dei conti correnti, bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, tempestivamente comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.*

Con l'aggiudicazione della gara e la conseguente stipula dell'obbligazione commerciale, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In caso di violazione di tali disposizioni l'obbligazione commerciale

sarà dichiarata risolta. Si richiama altresì il contenuto degli articoli 6 (Sanzioni) e 10 (Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del provvedimento menzionato.

- c. La ditta è obbligata a comunicare qualunque successiva variazione di forma di pagamento, giustificandola con documenti legali.

Se la ditta omette di partecipare la predetta successiva variazione alla originaria forma di pagamento, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità concordate. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali della ditta, quando anche pubblicate nei modi di legge, la ditta si impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione. In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. Sui pagamenti scaturenti dall'obbligazione commerciale non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi alcuna cessione se non vi aderisca l'Amministrazione. Conseguentemente, le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dall'Amministrazione nei casi in cui sono ammesse dalla legge, dovranno essere notificate all'Amministrazione per il preventivo assenso.

- d. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta potrà sospendere la prestazione delle forniture e, comunque, delle attività previste dall'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura; qualora la ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, detta obbligazione commerciale si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).

- e. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel corso della vigenza negoziale questa Amministrazione provvederà, periodicamente, ad accertare che la ditta abbia adempiuto agli obblighi di legge nei confronti del proprio personale, mediante l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato da INPS e INAIL, sia per la posizione del titolare della ditta che degli eventuali collaboratori e dipendenti.

In caso di accertata irregolarità la ditta sarà chiamata a sanare la propria posizione nei confronti dell'Ente previdenziale nel termine di 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente tale termine questa Stazione Appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

18. RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE – PENALITÀ

- a. In caso di ritardo rispetto ai termini previsti dalla stipulanda obbligazione commerciale relativamente ai servizi richiesti, saranno applicate le disposizioni degli artt. 124, 125, 126 e 127 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze, la ditta ne riceverà contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata alla quale dovrà rispondere entro 15 giorni. Per le inadempienze di cui sopra, oltre alla ritenuta per le eventuali prestazioni non eseguite, la ditta sarà assoggettata all'applicazione di penalità che, a seconda della gravità della inadempienza, potranno variare da un minimo del 2% ad un massimo del 10% dell'importo negoziale al netto di I.V.A., secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico in allegato A, in applicazione dell'art. 125 del citato Decreto. Tutto ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse affrontare per sopperire alle deficienze constatate.

La ditta non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione della commessa, la momentanea deficienza del personale.

L'Amministrazione provvederà a far eseguire la commessa non eseguita nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese della ditta stessa.

- b. Le penalità di cui sopra, saranno determinate, con giudizio insindacabile, da una Commissione, composta da almeno 3 (tre) membri, appositamente nominata presso questo Comando Legione Carabinieri "Toscana". In deroga a quanto stabilito dai predetti Capitolati, l'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali la ditta fosse incorsa dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata (o della PEC) con la quale sarà stata comunicata l'applicazione della penale medesima. Detta domanda, in bollo, corredata dagli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, dovrà essere indirizzata a questo Comando per la

disapplicazione delle penalità ovvero per il mantenimento delle medesime da applicare con apposito procedimento ex Legge n. 241/1990. La ditta è tenuta a comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi negoziali, entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. Tale comunicazione non costituisce, però, per la ditta, diritto all'accoglimento della domanda di condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penalità applicate ove non sia stato partecipato nei modi e tempi precedentemente descritti.

- c. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla stipulanda obbligazione commerciale, rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi degli articoli 124 e 127 del D.P.R. 236/2012 che prevedono l'esecuzione in danno per la parte della commessa non eseguita dalla ditta nei termini previsti dall'atto negoziale.

In caso di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulanda obbligazione commerciale che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che sarà assegnato dal Comando Legione, beneficiario della commessa, la relativa obbligazione commerciale sarà considerata risolta di diritto e ritenuta la cauzione definitiva se non ancora restituita, o applicata una penale equivalente, nonché si potrà procedere nei confronti dell'esecutore della commessa per il risarcimento del danno.

- d. Le penalità saranno conteggiate sui singoli ordini per la riparazione di autoveicoli. L'Amministrazione può avvalersi di tale facoltà dopo la scadenza del termine, senza attendere che sia trascorso il periodo stabilito per raggiungere il massimo della multa e senza bisogno di preavviso preventivo, costituzione in mora e giudiziale diffida, essendo sufficiente all'uopo un semplice atto amministrativo, comunicato all'assuntore con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

19. CAUSE DI RISOLUZIONE

Questa Amministrazione potrà risolvere l'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura di gara, senza che per il fatto la ditta possa chiedere alcun risarcimento, oltre che nei casi previsti dall'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui si dimostri anche una sola delle seguenti situazioni:

- a. indisponibilità totale o parziale della fornitura ordinata;
- b. mancata o inesatta (grave) esecuzione della prestazione/lavoro;
- c. ritardo reiterato nella fornitura o nei servizi/lavori rispetto ai tempi stabiliti;
- d. omissione nell'ottemperare agli oneri sociali;
- e. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f. violazione delle norme sul subappalto;
- g. violazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- h. malafede in corso di esecuzione negoziale;
- i. violazione degli artt. 355, 356 c.p.;
- j. mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità sottoscritto ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- k. nel caso in cui sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
- l. nel caso in cui la ditta contraente perda i requisiti minimi richiesti dalla lettera di invito relativi alla procedura di gara attraverso la quale il medesimo operatore economico si è aggiudicato il presente appalto;
- m. nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Inoltre l'Amministrazione potrà dichiarare risolta l'obbligazione commerciale nei seguenti casi:

- per le frequenti mancanze della ditta nell'esecuzione della commessa, rilevate dagli appositi Organi di controllo, ex art. 1662 del Codice Civile. In tal caso l'A.D. potrà risolvere in ogni tempo l'obbligazione commerciale, previo avviso scritto con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC alla

ditta, alla quale, in tal caso, verrà corrisposto il prezzo negoziale delle forniture/servizi/lavori effettuati fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro ai sensi del precedente articolo 15. La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione prestata;

- per inadempienza, dolo o colpa grave ex art.1453 del Codice Civile. In tali ipotesi la ditta potrà essere esclusa dalle gare future, a norma dell'art.68 del R.C.G.S.;
- per impossibilità sopravvenuta totale o parziale ex artt.1463, 1464 del Codice Civile nei casi di trasferimento o di soppressione dell'Organismo ovvero di sospensione dell'attività per periodi superiori ad un mese. Tale comunicazione alla ditta dovrà essere data almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore, e formalizzata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 236/2012. In tal caso, in deroga all'art.1671 del Codice Civile, la ditta ha diritto al corrispettivo per il periodo compreso tra il giorno uno del mese in cui avrà effetto la risoluzione ed il giorno precedente a quello fissato per la risoluzione medesima;
- per morte di qualcuno dei soci, ove la ditta sia costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto negoziale con gli altri soci (art. 1674 del Codice Civile);
- per cessione dell'azienda, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- in caso di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto negoziale che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da questo Comando per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il medesimo Comando ha la facoltà di considerare risolta di diritto l'obbligazione commerciale e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del prestatore della commessa per il risarcimento del danno;
- **in caso di attivazione di convenzioni Consip e/o sottoscrizione di un contratto per la medesima fornitura da parte della stazione appaltante qualificata dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale dell'Arma dei Carabinieri);**
- per ogni altro caso previsto, per la specifica materia, dal Codice Civile.

La risoluzione dell'obbligazione commerciale dovrà essere disposta con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato la stessa e con essa insorgerà per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno alla ditta (ove applicabile). L'eventuale affidamento a terzi sarà notificato alla ditta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC e conterrà l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della commessa affidata e dei relativi importi.

Alla ditta inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'obbligazione commerciale risolta. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale - nel caso di minore spesa nulla compete - e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della predetta.

20. CONTROVERSIE

Ai sensi degli articoli 205 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le parti tentano di definire bonariamente (*rectius*: in via stragiudiziale) le controversie che dovessero insorgere durante la fase di esecuzione dell'appalto.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura, la ditta sarà comunque tenuta proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora la ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'obbligazione commerciale si potrà risolvere di diritto, ai sensi del precedente articolo 19.

21. ASSICURAZIONI SOCIALI / TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione della commessa che forma oggetto dell'appalto, la ditta è tenuta ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come sancito dall'art. 36 della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni.

La ditta è tenuta ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni della ditta e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

Per assicurare l'osservanza degli obblighi di legge e di accordi salariali riguardanti:

- le assicurazioni sociali derivanti da legge e da accordi salariali di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie, ecc.);
- quei rapporti in materia di lavoro che trovano le loro origini in accordi salariali e prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, assegni familiari, etc.,

ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile unico del procedimento verificherà che nella pratica venga applicato il CCNL siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che il personale sia regolarmente assunto e che siano pagate nei termini le retribuzioni loro dovute, e in caso di ritardo invita il soggetto inadempiente a provvedere entro quindici giorni. In assenza del pagamento delle retribuzioni dovute, la stazione appaltante, in quanto soggetto obbligato in solido, paga direttamente le retribuzioni ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario o al sub-appaltatore.

In caso di controversie è competente la Direzione territoriale del lavoro.

22. DIRITTO AL LAVORO AI DISABILI

La ditta è tenuta a presentare preventivamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, Legge 12 marzo 1999, n. 68 e regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

23. SUBAPPALTO

L'obbligazione Commerciale non può essere ceduta a pena di nullità.

È fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, sia l'obbligazione commerciale che la conseguente commessa che scaturirà dalla presente procedura di gara a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui sopra, il Comando Legione Carabinieri "Toscana", fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto l'obbligazione commerciale medesima.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, i termini e le modalità di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

24. INVARIABILITÀ DEL PREZZO

I prezzi derivanti dall'aggiudicazione definitiva si intendono accettati dal contraente a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il contraente non abbia tenuto presente ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

25. PROROGHE E SCIOPERI

In aggiunta e parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, eventuali scioperi delle maestranze della ditta, purché denunciati entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione della Difesa, daranno luogo a proroga dei termini di esecuzione della commessa di tanti giorni lavorativi quanti sono i giorni di sciopero su domanda presentata dalla ditta entro i termini negoziali. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si farà luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di sciopero, aumentato degli abbuoni di cui appresso, ed il numero delle ore della giornata lavorativa stabilito dal contratto nazionale di lavoro.

In caso di scioperi che non interessino l'inizio o la fine dell'attività lavorativa, sarà concesso un abbuono pari ad un'ora per ogni sciopero. Si precisa tuttavia che, al fine del prolungamento dei termini negoziali, saranno presi in considerazione tutti gli scioperi che interessino le categorie impiegate nella produzione, esclusi gli scioperi aziendali.

L'Amministrazione, su istanza della ditta, deciderà di volta in volta l'eventuale disapplicazione delle penalità sulla base delle cause che avranno determinato gli scioperi.

26. DECADENZA DI DIRITTI

Le parti espressamente convengono, fatti salvi termini diversi pattuiti nei paragrafi che precedono, la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga spettarle in dipendenza dell'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura di gara, ove non siano proposti con apposita istanza all'Amministrazione nel termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo.

27. PERIODI DI TEMPO

Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini sono quelle stabilite dal Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

28. RISERVATEZZA

- a. La ditta si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
- b. La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'utilizzazione dell'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura.
- c. L'obbligo di cui alla precedente lettera b) sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente gara.
- d. L'obbligo di cui alla precedente lettera b) del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico.
- e. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza da parte della ditta aggiudicataria, questo Comando ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto l'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare al Comando Legione Carabinieri "Toscana" o all'Arma dei Carabinieri.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La ditta, con riferimento alla commessa di cui alla presente procedura di gara, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

Al riguardo, si dà atto che la ditta è già in possesso di tale provvedimento normativo e che, in caso contrario, provvederà a richiederlo all'Amministrazione che ne trasmetterà copia ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 per promuoverne l'integrale conoscenza.

La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta dall'Amministrazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre l'applicazione di penalità (per i casi più lievi), la risoluzione dell'obbligazione commerciale o la decadenza del rapporto (per i casi più gravi).

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

30. TRASPARENZA

La ditta espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la partecipazione alla presente gara e per l'eventuale conclusione dell'obbligazione commerciale che scaturirà in caso di aggiudicazione definitiva;

- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare lo svolgimento della presente gara e l'eventuale conclusione dell'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura di gara in caso di aggiudicazione definitiva;
- c. di non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione della presente gara e dell'eventuale conclusione dell'obbligazione commerciale che scaturirà dalla presente procedura in caso di aggiudicazione definitiva rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la ditta non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dell'obbligazione commerciale scaturita dalla presente procedura di gara, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa della ditta che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

31. SOPPRESSIONE DEL COMANDO

In deroga a quanto stabilito dal D.P.R. n. 236/2012, si conviene che se l'Ente fosse soppresso o cambiasse denominazione, la relativa obbligazione commerciale si potrà in pieno diritto dichiarare risolta con semplice decreto senza necessità di preavviso e senza che il contraente abbia diritto a compensi o indennizzi di sorta.

32. CONTROLLI TECNICI – AMMINISTRATIVI E SORVEGLIANZA

L'appalto in oggetto sarà assoggettato a controlli ed a sorveglianza secondo le disposizioni di cui all'art. 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e di cui all'articolo 102 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

33. INFORMATIVA SULLA *PRIVACY*

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti dal Servizio Amministrativo di questo Comando saranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per i fini istituzionali dell'Amministrazione.

34. VARIE

Il presente invito non costituisce alcun impegno da parte di questa Amministrazione nei confronti di codesta ditta, salvo l'obbligo di esaminare l'offerta in piena osservanza delle prescrizioni e delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

35. ALLEGATI

Si allegano alla presente:

- **Allegato A:** Capitolato Tecnico;
- **Allegato B:** Capitolato Amministrativo;
- **Allegato C:** fac-simile rinuncia partecipazione;
- **Allegato D:** autodichiarazione dei requisiti di partecipazione conforme al modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- **Allegato E:** Patto di integrità;
- **Allegato F:** Tracciabilità dei flussi finanziari.